

Servizio autorizzazioni,
commercio e giochi

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

sede Quartiere Piazza
Via Lugano 4

telefono 091 814 73 71
fax 091 814 73 79
e-mail servizio.autorizzazioni@polca.ti.ch

Funzionario
incaricato

**Sezione Polizia amministrativa
6501 Bellinzona**

Bellinzona
2 giugno 2017

Ns. Riferimento

Vs. riferimento

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010

In data 15 giugno 2017 è prevista l'entrata in vigore delle modifiche concernenti la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010, concernente l'introduzione della possibilità di posticipare e anticipare gli orari di chiusura e dell'estensione della durata dei permessi speciali.

Principali novità:

- facoltà per gli esercizi pubblici di chiusura posticipata alle 02.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi
- facoltà per i locali notturni di chiusura posticipata alle 06.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi
- facoltà di anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato
- rafforzamento della figura del gerente nell'ambito del mantenimento dell'ordine e della quiete
- estensione della durata dei permessi speciali

Per quanto riguarda la possibilità di posticipare la chiusura il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi, gli esercizi pubblici e i locali notturni avranno la possibilità di prolungare l'orario di apertura fino alle 02.00 e rispettivamente fino alle 06.00. Si tiene a sottolineare che per poter usufruire di questa prerogativa sarà necessario agire nel rispetto dell'art. 27 Lear, segnalando preventivamente al Municipio la propria intenzione.

L'esercente avrà inoltre la possibilità di anticipare la chiusura del proprio locale, fino ad un massimo di 2 ore prima dell'orario notificato al Comune, tramite un semplice avviso, possibile anche in forma orale, alla Polizia comunale territorialmente competente. Questa modifica del regolamento è volta a compensare il fatto che alcuni esercizi, ad esempio quelli situati al di fuori dei principali centri urbani, non sentono l'esigenza di un'apertura prolungata. L'elemento determinante da prendere in considerazione al fine di stabilire l'orario a partire dal quale un esercizio pubblico può chiudere anticipatamente, non è l'orario di chiusura massimo previsto dall'art. 16 cpv. 1 e 2 Lear, bensì l'orario notificato al Municipio.

Altra novità importante riguarda il rafforzamento della figura del gerente nell'ambito del mantenimento dell'ordine e della quiete. Sotto questo aspetto, tramite l'introduzione di una nuova e specifica disposizione, il gerente verrà pertanto responsabilizzato maggiormente in quanto la sua responsabilità verrà estesa oltre che all'interno dei locali, anche alle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico, ovvero per un raggio di alcuni metri dall'entrata del locale. Verrà altresì introdotta la possibilità per i Municipi di ordinare delle misure, come ad esempio quella di imporre una limitazione d'orario, volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico, nonché la possibilità di chiedere al Dipartimento delle istituzioni di pretendere che il locale organizzi, a proprie spese, un servizio di sicurezza per assicurare il mantenimento dell'ordine;

Infine è prevista l'estensione della durata dei permessi speciali, dagli attuali 15 giorni a 3 mesi. Con la modifica dell'art. 30 Lear si è voluto ampliare la durata del periodo entro il quale i Municipi sono competenti per il rilascio dei permessi speciali per la vendita di cibi e bevande durante occasioni straordinarie. Il permesso speciale, il quale dev'essere legato a manifestazioni specifiche (come ad esempio in occasione di mercati natalizi, carnevali, festival, ecc.), è rilasciato per un periodo limitato e definito e non è rinnovabile: può quindi essere concesso una sola volta per la medesima manifestazione. In tal modo si è voluto ripristinare la parità di trattamento nei Comuni ticinesi e garantire il rispetto delle norme edilizie. Il limite della durata massima di 3 mesi non è infatti stato deciso a caso, bensì è dovuto al fatto che, dal profilo della legislazione edilizia, la posa di strutture destinate alle manifestazioni per una durata superiore avrebbe comportato l'obbligo di ottenere un permesso di costruzione. Al fine di evitare conflitti con altre leggi è stato pertanto deciso di optare per questa soluzione. La necessità di ottenere preavviso positivo da parte del Dipartimento delle istituzioni è stata altresì introdotta affinché esso possa esercitare un controllo circa i requisiti del gerente, oltre che per garantire la parità di trattamento a livello cantonale nella concessione dei permessi speciali, senza tuttavia voler interferire nell'autonomia comunale.